

**REGOLAMENTO (CE) N. 1610/95 DELLA COMMISSIONE****del 3 luglio 1995****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1789/81, prevedono la restituzione del beneficio incluso nel prezzo d'intervento per le spese inerenti alla scorta minima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione, del 28 gennaio 1977, recante modalità d'applicazione del regime di scorta minima nel settore dello zucchero<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1920/81<sup>(5)</sup>, prevede, per la determinazione di tale beneficio, la fissazione di un importo forfettario per ogni campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996 l'importo forfettario di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 189/77 è fissato a 0,193 ECU per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39.<sup>(4)</sup> GU n. L 25 del 29. 1. 1977, pag. 27.<sup>(5)</sup> GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 23.